



TRIBUNALE DI PIACENZA

Oggetto: Procedimenti speciali ex artt. 657, 658 cpc. Contributo unificato a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 cpc.

Il Presidente,

sentiti i responsabili di Cancelleria,

preso atto della nota 8 giugno 2023 del Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile, emessa a seguito di quesiti formulati da Dirigenti amministrativi in relazione alla circostanza che il provvedimento che dispone il mutamento di rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cpc, introduce un giudizio di cognizione ordinario autonomo per il quale è dovuto il versamento di un nuovo Contributo unificato commisurato al valore della domanda (senza dimezzamento ai sensi dell'art.14, co. 1 e 3 TUSG) al momento della costituzione in giudizio delle parti con il deposito delle c.d. memorie integrative. Qualora nessuna delle parti si costituisca, il giudizio sarà dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 cpc.,

dato atto che i Componenti del C.O.A. interpellati, nulla hanno osservato,

ritenuto necessario conformarsi agli intervenuti chiarimenti della Direzione Generale Affari Interni anche alla luce di recenti orientamenti della Corte di Cassazione, considerato che anche altri Uffici giudiziari del distretto si sono conformati alle Note del Ministero.

Tanto premesso, i procedimenti per convalida di sfratto, per finita locazione o per morosità si articoleranno con le seguenti modalità:

- Nella fase sommaria del procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità l'intimante sarà tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato ai sensi dell'art. 13, comma 3°, D.P.R. n. 115/2002 oltre le anticipazioni forfetarie (€ 27).
- L'intimato che, nella fase sommaria, si limita a svolgere opposizione chiedendo soltanto il diniego della convalida di sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato ai sensi dell'art. 99 c.p.c.
- Nell'ipotesi in cui l'intimato formula domanda riconvenzionale o richiesta di chiamata di un terzo in causa è tenuto a versare un contributo unificato commisurato al valore della propria domanda e dimezzato ai sensi dell'art. 13, comma 3°, così come il terzo che intervenga autonomamente nella fase sommaria;
- Il provvedimento con il quale viene disposto il mutamento del rito, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 c.p.c., instaura di un autonomo processo di cognizione ordinaria che richiede il versamento di un nuovo contributo unificato senza dimezzamento, ai sensi dell'art. 14, commi 1° e 3°, D.P.R. n. 115/2002.
- Tale obbligo sorge con la costituzione in giudizio delle parti (attore, convenuto, terzo) ovvero con il deposito delle note nel termine assegnato dall'art. 426 c.p.c.

Nessun contributo sarà dovuto in caso di mancata costituzione delle parti e di successiva dichiarazione di estinzione del giudizio.

In estrema sintesi l'obbligo di versare il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda proposta in via principale, riconvenzionale o trasversale, oltre alle anticipazioni forfetarie grava sulla parte più diligente che si costituisce per prima a prescindere dai pagamenti fatti nella fase sommaria.

- Nella ipotesi in cui il mutamento di rito viene disposto d'ufficio dal Giudice, si applicano i medesimi principi ovvero la parte più diligente sarà tenuta a pagare un nuovo contributo unificato calcolato sul valore della domanda e, laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali) sarà tenuta al pagamento del contributo unificato per intero calcolato sul valore dell'intero procedimento determinato dalla somma delle domande proposte in via principale, riconvenzionale o trasversale, a prescindere da quello già versato nella fase sommaria. Analogamente il terzo, pur se già intervenuto nella fase sommaria, sarà tenuto a versarlo.

Dispone che la presente nota sia pubblicata sul sito istituzione del Tribunale e trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza per la diffusione tra gli iscritti, unitamente alla Nota 8 giugno 2023 Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile.

Invita il Personale di Cancelleria del Tribunale ad attenersi alle richiamate disposizioni.

Piacenza, 24 febbraio 2026

Il Funzionario Giudiziario
AUFIER-Dott. Vincenzo

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Stefano Brusati



Provvedimento 8 giugno 2023 - Risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto dai Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine - Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Rif. Prot. DAG 101096.E dell'11.05.2023 e n. 112458.E del 25.05.2023

8 giugno 2023

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile**

Ai sig.ri Dirigenti amministrativi dei Tribunali di
Sciacca
Udine

e, p.c.,

ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello di
Palermo
Trieste

Oggetto: risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto dai Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine - contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c.
Rif. Prot. DAG 101096.E dell'11.05.2023 e n. 112458.E del 25.05.2023

Con mail Filodiretto acquisite al prot. DAG n. 101096.E dell'11.05.2023 e n. 112458.E del 25.05.2023, i Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine hanno chiesto alcuni chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell'opposizione dell'intimato (comb. disp. artt. 665 e 667 c.p.c.).

In particolare, il Dirigente del tribunale di Udine, citando alcune delle precedenti risposte a quesito rese, in materia, da questa Direzione Generale, richiede ulteriori chiarimenti in merito alla debenza ed ammontare del contributo unificato relativo alla fase di merito, a cognizione piena, che segue il mutamento del rito.

Considerata la ricorrenza di quesiti di analogo contenuto e la particolare complessità della disciplina di riferimento, quale racchiusa al d.P.R. n. 115/2002, questa Direzione generale ritiene opportuno disaminare partitamente la casistica che può presentarsi, nei giudizi in esame.

Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria:

- l'attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002;
- l'intimato che si limiti (personalmente o tramite **nuncius**, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l'opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.);
- l'intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002.

Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

- con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall'art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002;
- il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d'ufficio iscritto **ex novo** a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio;
- l'attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contributo unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria

integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell'art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002;

- il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale *ex novo*, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art.14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002; parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l'intervento già svolto in fase sommaria;
- il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

Tenuto conto della questione esaminata, si invitano i Presidenti delle Corti di appello di Palermo e Trieste, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici dei rispettivi distretti.

Roma, 8 giugno 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo